



Circolare n. 23/2025 RG

Roma, 26 giugno 2025

*Alle Organizzazioni territoriali
Alle imprese associate*

OGGETTO: Domicilio digitale degli amministratori di società – rinvio dei termini temporali.

Con riferimento alle precedenti informative si segnala che il MIMIT, con l'allegata nota Prot. U.0127654 del 25 giugno 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo ai termini per l'adempimento in oggetto, portati al 1/12/2025.

Da qualche giorno, sulla scorta della posizione assunta da alcune Camere di commercio, ad iniziare da quella di Bergamo, erano stati sollevati dubbi sulla scadenza del 30 giugno.

In realtà lo stesso ministero, nella precedente circolare del 12 marzo, aveva rilevato l'assenza di un termine temporale preciso nel comma 1, comma 860 della legge 207/2024, che aveva introdotto l'obbligo del domicilio digitale per gli amministratori.

La scadenza del 30/06/2025, indicata nella nota del 12 marzo, derivava da considerazioni di opportunità che si stavano tuttavia rivelando decisamente inopportune, considerando che in questo periodo il mondo della consulenza è alle prese con i dichiarativi fiscali.

Con la nota di ieri i termini per la comunicazione al registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori è stato differito al 31 dicembre, anche se le premesse giuridiche sulla validità del termine fissato rimangono invariate.

La fissazione di termini precisi e l'eventuale applicazione del regime sanzionatorio devono infatti essere disposte da un provvedimento avente valore di legge, e non da una semplice, per quanto autorevole, nota ministeriale.

In ogni caso i nuovi termini spostano l'obbligo di comunicazione ad un periodo meno affollato di impegni per le Associazioni in indirizzo.

Cordiali saluti

Ufficio tecnico CAIAGROMEC

Allegata nota MIMIT U.0127654.25-06-2025